



Comune di Savignano sul Panaro

VARIANTE GENERALE AL
PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)

(adottata con DCC n. 40 del 26/09/2011 e approvata con DCC n. 29 del 18/06/2013)

Parere della Provincia di Modena: sintesi e controdeduzioni

Progettista:	Dott. geol. Pierluigi Dallari
Responsabile del procedimento:	Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
Consulente VAS:	Prof. Alessandro Corsini
Il Sindaco:	Ing. Germano Caroli
Il Segretario comunale:	Dott.ssa Francesca Cerminara

(Originale firmato digitalmente)

Giugno 2013

Con DGP n. 135 del 02/05/2012 la Provincia di Modena ha approvato le **riserve al PAE** (ai sensi dell'art. 34, comma 6 della LR 20/00) e il **parere motivato ai fini della VAS** (ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 152/06 e dell'art. 5 della LR 20/00), i due documenti sono qui sintetizzati e controdedotti nell'ordine.

RISERVE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Si da conto di come sia stato recepito il documento sulle riserve, che contiene, oltre a 63 riserve, anche 25 suggerimenti di scrittura e 32 rettifiche di errore materiali.

La maggior parte dei suggerimenti di scrittura e gli errori materiali sono stati recepiti dagli elaborati del PAE e pertanto non vengono trattati nel dettaglio. E' opportuno invece entrare nel merito dei suggerimenti di scrittura che non sono stati recepiti e delle singole riserve. Per chiarezza le riserve possono essere divise in due gruppi:

- 1) Un primo gruppo di riserve (nn. 1, 5, 12, 13, 24, 25, 26, 42, 43, 49, 55, 58) che esprimono sostanzialmente il medesimo concetto: ovvero che il PAE debba recepire integralmente i quantitativi e le aree estrattive stabiliti dal PIAE (pur alla luce della necessaria riduzione delle profondità di scavo giustificata dai dati piezometrici). In altre parole, la Provincia non ritiene ammissibili variazioni di aree e quantitativi eccedenti i limiti che il PIAE indica come variazioni non significative. A queste riserve si risponde che le scelte pianificatorie del PAE (in riduzione rispetto alle quantità estrattive previste del PIAE) sono motivate dai risultati della VAS, riconosciuti validi da ARPA e dalla Provincia stessa (vedi parere VAS); si chiarisce inoltre che la discrepanza tra previsioni del PAE e PIAE può essere risolta nella fase di revisione del, espressamente prevista dall'art. 5 del PIAE.
- 2) Un secondo gruppo di riserve inerenti argomenti vari (tutte le restanti riserve non appartenenti al primo gruppo) tra cui gli strumenti di attuazione del PAE e gli obblighi da essi derivanti, oltre che alcune previsioni specifiche di destinazione d'uso post cava ritenute non conformi ai dettami del PIAE. Quasi tutte le riserve di questo gruppo sono state accolte negli elaborati del PAE.

Si precisa inoltre che sono state modificate anche parti del PAE non specificamente oggetto di riserve, ma ad esse collegate. Tale revisione complessiva si è resa necessaria per garantirne coerenza interna alle norme, per migliorarne la fruibilità e per conformare adeguatamente il piano alle riserve provinciali, così come richiesto nel documento della Provincia: *“Sarà inoltre necessario che il Comune valuti, alla luce delle riserve di seguito espresse, l'eventuale necessità di adeguare/aggiornare i contenuti specifici di altri riferimenti normativi connessi all'interno delle norme e degli elaborati di piano, nonché apportare le modifiche necessarie agli elaborati cartografici per opportuna coerenza”*

Di seguito si entra nel merito di ognuna delle 63 riserve e di alcuni suggerimenti di scrittura che non sono stati recepiti.

Riserva n. 1

La Provincia osserva che, contrariamente a quanto affermato nell'art. 1 comma 6, il PAE non recepisce le previsioni del PIAE in merito alla perimetrazione delle aree estrattive e alla quantità di materiale estraibile, poiché prevede perimetri e quantitativi molto diversi, che dunque costituiscono una modifica sostanziale delle previsioni di PIAE.

Controdeduzioni

Si osserva che il PAE ha operato una riduzione (non un aumento) dei perimetri e dei quantitativi previsti dal PIAE, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute, dato che i risultati della VAS del PAE hanno evidenziato numerosi elementi di criticità che non erano emersi dalla VAS del PIAE.

Il PAE infatti, affrontando un ambito territoriale più limitato, ha potuto effettuare indagini di maggior dettaglio (nuova campagna pozzi, individuazione recettori sensibili, analisi dei flussi veicolari, ecc.), giungendo a conclusioni che, nella sostanza e nei metodi, sono state considerate condivisibili sia nel parere ARPA che nel parere VAS della Provincia stessa (vedi paragrafo successivo).

D'altronde, come si desume dallo stesso art. 5 della L.R. 20/2000 (modificato a seguito della L.R. 6/2009), "le analisi e valutazioni contenute nella Valsat devono essere adeguate alle conoscenze disponibili, ma anche al livello di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione" (così Circolare della Regione E/R, PG 2010/23900 del 01.02.2010)

Il Comune ha pertanto ritenuto opportuno dare attuazione al PIAE esercitando la propria funzione pianificatoria nell'autonomia decisionale che la Legge riconosce agli Enti Locali più prossimi al territorio e ai cittadini, in applicazione del fondamentale "principio di sussidiarietà".

A tal proposito è utile richiamare parte dei contenuti della delibera di adozione del PAE (DCC n. 40/2011) la quale, dopo aver ripercorso alcuni dati e circostanze essenziali alla comprensione delle scelte (il PIAE 2009 prevede per Savignano una capacità estrattiva massima pari a 5.600.000 mc, localizzata principalmente nei Poli 10 e 11, sostanzialmente coincidente con quanto oggetto di accordi pubblico – privati tra il Comune e alcune imprese del settore estrattivo sottoscritti prima dell'approvazione del PIAE; accordi che, per legge, sono sospensivamente condizionati alla conferma delle previsioni in sede di adozione ed approvazione del PAE e la cui legittimità e/o opportunità è stata messa in discussione dalla attuale Amministrazione con ampie motivazioni e che pertanto non sono stati ritenuti vincolanti per la redazione del PAE), ribadisce che l'Amministrazione persegue come obiettivo prioritario la massima coerenza tra scelte pianificatorie e VAS, temperando il soddisfacimento dei fabbisogni di materie prime ipotizzati dal PIAE con le esigenze primarie di complessiva salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della salute.

Si osserva infine che la supposta discrepanza tra le previsioni del PAE e del PIAE (in realtà non sussistente dato che il primo si è semplicemente limitato a meglio dettagliare ed ad approfondire le valutazioni e le scelte operate da questo ultimo) può essere risolta nella fase di revisione espressamente prevista dal PIAE (art. 5) anche in ragione delle inevitabili fluttuazioni della domanda di materie prime; revisione che - nel

caso di specie - si rivela quantomai opportuna, dato che l'attuale crisi economica ha comportato un drastico calo dell'attività edilizia.

Esito

L' art. 1 comma 6 del PAE è stato modificato, per chiarire - in coerenza ai concetti appena espressi - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare accolta.**

Riserva n. 2

Art. 1 – comma 13 “*DESTINAZIONE D’USO FINALE*”. Occorre inserire nella definizione riportata nel comma, la precisazione che la destinazione d’uso delle aree oggetto di attività estrattiva viene definita dal PAE in coerenza con le specifiche indicazioni previste in PIAE. In particolare, con riferimento all’ “*Accordo ex art. 24 della L.R. n. 7/2004*”, si deve rettificare che a questo non compete la “definizione” della destinazione d’uso finale delle aree estrattive, che è compito proprio del PAE in coerenza con le indicazioni del PTCP, del PIAE e del PRG vigente, bensì l’eventuale specificazione di dettagli attuativi, ai sensi delle disposizioni di cui all’Art. 4, comma 4 delle Norme del PIAE. Si evidenzia altresì l’imprecisa elencazione delle tipologie previste per il recupero finale delle aree estrattive che talora risultano non conformi alle tipologie previste in PIAE. E’ il caso del recupero delle aree ad uso “*infrastrutturale*” che non risulta ammesso in PIAE, in quanto, ad esempio, l’opzione di recupero prevista per i Poli n. 10 e n. 11, a “*Zona destinata ad uso ricreativo sportivo*” comprende opere che rientrano tra la “*Attrezzature e spazi collettivi*” ai sensi dell’art. A-24 della L.R. 20/2000 e s.m.i, e non tra le “*infrastrutture*”. Si pone in rilievo che anche nell’elenco delle singole tipologie di destinazione d’uso finale indicate al successivo Art. 11, comma 12 non risultano indicate opere di carattere infrastrutturale. Si ritiene pertanto debbano essere indicate espressamente le sole tipologie di recupero previste in PIAE, nonché quelle previste nel PAE vigente per le cave non ricomprese nei Poli n. 10 e n. 11 e l’AEC “*Frantoio MEG*”, non specificamente disciplinate dalla Variante generale PIAE stessa.

Esito

L’articolo 1, comma 13 è stato modificato come richiesto. **La presente riserva si può pertanto ritenere accolta**

Riserva n. 3

Art. 3 – comma 6, lett. d). Tra gli indirizzi strategici definiti dal PIAE, occorre recepire il contenuto riportato all’Art. 3, comma 6 lett. d) delle Norme del PIAE, laddove viene stabilito che “... *la Provincia fissa l’obiettivo di destinare ad uso naturalistico almeno il 50% delle aree estrattive di pianura, la cui individuazione è demandata agli strumenti attuativi di competenza comunale. In coerenza con le azioni*

predisposte dall'Amministrazione Provinciale per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, almeno il 40% delle aree da destinare a uso naturalistico deve prevedere la realizzazione di boschi". Risulta inoltre necessario adeguare conseguentemente i contenuti specifici delle schede monografiche delle aree estrattive ed ogni altra disposizione che tratti tale tema.

Esito

L'articolo 3, comma 6, lettera d) è stato modificato aggiungendo che "occorre destinare ad uso naturalistico almeno il 50% delle aree estrattive di pianura e, in coerenza con le azioni predisposte dall'Amministrazione Provinciale per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, almeno il 40% delle aree da destinare ad uso naturalistico deve prevedere la realizzazione di boschi". Sono inoltre state modificate coerentemente le Schede monografiche e la cartografia di piano.

La presente riserva si può pertanto ritenere accolta.

Riserva n. 4

Art. 3 – comma 7, lett. b) - Art. 16, comma 10. L'Art, 3, comma 7, lett. b) delle Norme del PAE stabilisce che il piano, tra gli obiettivi generali, deve "*Perseguire la sostenibilità ambientale attraverso una puntuale considerazione delle criticità ambientali e prevedendo, quale ulteriore iniziativa, che gli interventi di compensazione e di valorizzazione del territorio legati alla demolizione di impianti siti in aree considerate non idonee ai sensi del PTPR-PTCP, siano presupposti attuativi degli interventi estrattivi.*" Analogamente l'Art. 16, comma 10 stabilisce che "*il PAE, dovendo individuare specifiche azioni di tutela, qualificazione e valorizzazione ambientali, prevede che le quantità indicate in Colonna 2 possono essere autorizzate, solo in quanto in sede di Accordo ai sensi dell'art. 24 LR 7/2004 venga prevista la demolizione di impianti siti in ambito perifluviale e nel rispetto dei quantitativi indicati per ciascun impianto considerato all'art. 15(1) delle presenti NTA*". Al proposito, si fa presente che individuare quali unici presupposti delle previsioni estrattive del PAE gli interventi di compensazione e di valorizzazione del territorio connessi alla demolizione di impianti può risultare non equilibrato. Si fa presente al proposito che l'individuazione dei volumi da pianificare è da connettere primariamente ad una valutazione del fabbisogno. Il perseguimento del fabbisogno attraverso l'attività estrattiva può avere tra i presupposti attuativi la realizzazione di opere di compensazione e di valorizzazione del territorio di natura ambientale, di diverse tipologie

Controdeduzioni

A tal proposito si osserva che nella Relazione illustrativa del progetto di PIAE 2009 (paragrafo 4.1), si afferma che le scelte pianificatorie nelle aree fluviali sono state formulate, tra l'altro, per rispondere alle seguenti esigenze:

- allontanare le attività estrattive dalle zone fluviali e perifluviali,
- assegnare priorità agli interventi su poli esistenti,

Si afferma inoltre che “i poli ed AEC situati nelle aree perifluviali vedono il loro coinvolgimento, nella pianificazione estrattiva, sostanzialmente per rendere attuabile lo smantellamento degli impianti di lavorazione ubicati in tali zone, effettuare un recupero naturalistico delle aree con la cessione finale delle stesse alla proprietà pubblica”. Infine, riferendosi all’ambito del fiume Panaro, la Relazione illustrativa del PIAE afferma che “la presente Variante si trova ad operare su due situazioni territoriali molto differenti per tradizione “storica”: le aree di cava in fascia peri-fluviale, e le cave extra-alveo. Per le prime, il ricoinvolgimento nella pianificazione estrattiva è dettato dalla sostanziale opportunità di migliorare la qualità ambientale del recupero dei siti, in particolare per le zone su cui gravano ancora frantoi. Nel secondo caso, in presenza di condizioni ambientali di minore impatto, si prevede un’ampliamento dell’attività estrattiva finalizzato principalmente alla dismissione degli impianti di lavorazione ubicati nelle aree prossime alle aste fluviali.”

Si osserva inoltre che il Polo 11, pur non essendo in fascia fluviale, era stato inserito nel previgente PIAE con l’obiettivo specifico di incentivare il trasferimento o la demolizione degli impianti lungo fiume (1.500.000 mc di cui 2/3 vincolati alla delocalizzazione impianti).

Pertanto, la scelta di destinare i quantitativi pianificati nel presente PAE come incentivo per la demolizione impianti, oltre che un’equilibrata compensazione degli impatti generati dall’attività estrattiva a livello locale, appare in linea con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.

Esito

La presente riserva non è accolta.

Riserva n. 5

Come nella riserva n. 1 la Provincia pone in rilievo che, contrariamente a quanto affermato nell’art. 5 comma 3, nel PAE non trovano applicazione le direttive del PIAE relative alle possibilità di modifica dei perimetri e dei quantitativi estrattivi previsti dal PIAE, dato che di fatto il PAE non rispetta i limiti stabiliti dagli artt. 18 e 19 del PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1.

Esito

L’ art. 5 comma 3 del PAE è stato modificato, per chiarire - in coerenza alle controdeduzioni della riserva n. 1, che sono valide anche nel presente caso - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE.

Pertanto la presente riserva si può considerare accolta.

Riserva n.6

Art. 5 – comma 4. La norma riprende la disciplina disposta all’Art. 5, comma 9 delle norme del PIAE, che pone vincoli ai volumi autorizzabili, in riferimento alla potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento alla pianificazione comunale con la Variante generale PIAE 2009. Alle lett. a) e lett. b) del medesimo comma 9, vengono indicati i seguenti casi per i quali non trova applicazione:

“a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all’esercizio dell’attività in relazione all’approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sulla stima del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;

b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2004.”

Al proposito, si fa presente che la quasi totalità dei quantitativi assegnati dal PIAE in ampliamento alla pianificazione del Comune di Savignano sono connessi *“ad interventi di recupero ambientale”*, per i quali vale la deroga alla limitazione, come disposto all’Art. 5, comma 9, lett. b) delle Norme del PIAE. Tali quantitativi connessi ad *interventi di recupero ambientale*, possono pertanto non essere assoggettati alla citata limitazione in quanto devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 7/2004. Si ritiene debba essere modificata la norma dell’art. 5, comma 4, introducendo la deroga prevista ai sensi del citato Art. 5, comma 9 lett. b) delle Norme del PIAE.

Esito

Il comma in oggetto è stato eliminato

La presente riserva può, pertanto, ritenersi accolta.

Riserva n.7

Art. 5 – comma 6, lett. a) - Art. 13(6), comma 10. Alla lett. a) del comma 5 dell’Art. 5, si dispone che il Comune *“rende accessibili tramite il sito Web del Comune le relazioni annuali sullo stato dei lavori”*. Non essendo tale adempimento conseguente ad un compito istituzionale del Comune, e in ogni caso non previsto tra gli adempimenti di cui all’Art. 31 delle Norme del PIAE in materia di *Monitoraggio dell’attività amministrativa*, si pone in rilievo al proposito che la pubblicazione e la diffusione dei dati personali contenuti nelle *Relazioni annuali sullo stato dei lavori* presentate dalla Ditte autorizzate, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I medesimi rilievi si avanzano nel merito della stessa disposizione richiamata all’Art. 13(6), comma 10.

Esito

L'Art.5, comma 6, lett.a) è ora l'Art.5, comma 5, lett.a). I contenuti dell'Art.13(6) sono confluiti nell'Allegato 2. Entrambi sono stati integrati specificando che la pubblicazione sul web deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.8

Art. 5 – comma 7. All'Art 5 comma 7 è riportato che *“i lavori e le azioni proposte dall'Osservatorio possono indurre gli enti di controllo, istituzionalmente preposti, a predisporre provvedimenti attuativi che dovranno essere efficaci, efficienti, attuabili e responsabilizzanti sulla base delle relazioni annuali sullo stato dei lavori.”* In relazione a tale disposizione, si pone in rilievo la necessità di una più chiara scrittura in quanto non risulta comprensibile intendere a quali *“provvedimenti attuativi”* ci si riferisca, e a quale merito essi debbano attenere, considerato peraltro che si richiamano le *Relazioni annuali sullo stato dei lavori*. Al proposito, si pone in rilievo come in tema di controlli i relativi provvedimenti siano già definiti dalla vigente normativa che ne specifica le competenze e l'ambito di applicazione (DPR 128/1959, L.R. 17/1991, L. 241/1990, L. 689/1981 ecc.), e pertanto non debbono essere oggetto di specifica disciplina nel PAE.

Esito

I compiti e le funzioni dell'Osservatorio, nonché i rapporti dello stesso con gli altri Enti, sono stati specificati con maggiore chiarezza nell'Allegato n.3 alle Norme. Si precisa che nel comma in parola, ora comma 6, l'Osservatorio viene indicato come *“Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive”* in coerenza con il resto del testo.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.9

Art. 6 – comma 4. L'Art. 6, comma 4 delle Norme del PAE stabilisce che *“Il PAE o lo strumento urbanistico generale (PRG/PSC/POC) possono assentire altri usi purché transitori o temporanei ed autorizzabili nel periodo che precede l'attività estrattiva...”*. Considerato che il PAE riprende testualmente la norma di cui all'Art. 6, comma 4 del PIAE, si ritiene opportuno modificare il testo adeguandolo al proprio livello di applicazione normativa, stabilendo che il PAE **“consente”** usi temporanei, eliminando pertanto la formulazione ipotetica e non affermativa.

Esito

Il testo è stato modificato, sostituendo “possono assentire” con “consente”.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.10

Art. 7 – comma 2. Si ritiene necessario adeguare la scrittura dell’Art. 7, comma 2, assumendo la corrispondente dell’Art. 9, comma 7 delle Norme del PIAE (Direttiva) che attribuisce al **Comune** (ossia ai Piani urbanistici generali) e non al **PAE** la definizione degli usi post cava che possano produrre un definitivo mutamento dell’assetto del territorio, in coerenza con le specifiche indicazioni del PIAE (Art. 14, comma 10). Per le medesime ragioni si richiede di apportare le stesse modifiche all’**Art. 10, comma 5** delle Norme di PAE.

Esito

L’art.7, comma 2 e l’art.10, comma 5 sono stati modificati attribuendo al Comune e non al PAE la definizione degli usi post cava.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.11

Art. 10 – comma 5. L’Art. 10, comma 5 delle Norme del PAE stabilisce che *“Compete al Comune col PAE la definizione dell’uso post cava dei suoli in conformità al PTCP e previa attenta valutazione degli impatti ambientali (D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni). E’ altresì necessario procedere alla modifica del PAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale”*. Per quanto attiene il primo periodo, si rimanda alla riserva n. 10 espressa nel merito dell’Art. 7, comma 2. La disposizione secondo cui *“E’ altresì necessario procedere alla modifica del PAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale”*, non risulta di chiara comprensione, considerato che il PAE deve risultare adeguato alle disposizioni del PIAE vigente. Occorre pertanto meglio formulare tale scrittura

Esito

La frase *“E’ altresì necessario procedere alla modifica del PAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale”* è stata eliminata.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 12

Come nella riserva n. 1 la Provincia pone in rilievo che, contrariamente a quanto affermato nell'art. 10 comma 6, il PAE non recepisce i poli e gli ambiti estrattivi individuati da PIAE, dato che di fatto ne modifica il perimetro e i quantitativi assegnati. Si pongono in rilievo anche altre affermazioni apparentemente contraddittorie negli artt. 58, 59 e 60.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1.

Esito

L' art. 10 comma 6 del PAE è stato modificato, per chiarire - in coerenza alle controdeduzioni della riserva n. 1, che sono valide anche nel presente caso - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; anche le segnalazioni relative agli artt. 58, 59 e 60 si possono considerare risolte alla luce delle controdeduzioni.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 13

Come nella riserva n. 1 la Provincia pone in rilievo il contenuto contraddittorio, oltre che pleonastico, dell'art. 10 comma 11 (ora comma 9), dove si afferma che il PAE può proporre modifiche anche sostanziali al PIAE nel rispetto degli artt. 18 e 19 del PIAE, che invece danno direttive dal contenuto opposto (il PAE può introdurre solamente modifiche non sostanziali).

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1.

Esito

L' art. 10 comma 11 (ora comma 9) del PAE è stato modificato, per chiarire - in coerenza alle controdeduzioni della riserva n. 1, che sono valide anche nel presente caso - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 14

Art. 11 – comma 3. All’Art. 11, comma 3 delle Norme del PAE, si stabilisce che *"Il Comune specifica, su tale base (ossia le schede monografiche del PIAE richiamate al precedente comma 2), gli usi post cava attraverso le schede monografiche di PAE e la cartografia allegata al piano"*. Si pone in rilievo al proposito che la norma enunciata riprende correttamente quanto disposto dalle Norme del PIAE (Art. 11, comma 2) ma che di fatto questa sia disattesa, in quanto il PAE introduce tipologie di recupero non previste dal PIAE.

Esito

Le destinazioni finali previste nel PAE sono state adeguate e rese conformi a quelle previste dal PIAE, sia nel testo normativo che nella cartografia di piano.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 15

Art. 12 – comma 3, lett. a). Occorre integrare la scrittura del comma indicato con la Direttiva di cui all’Art. 12, comma 5, lett. a) delle Norme del PIAE, la quale stabilisce che nell’attuare azioni per migliorare dal punto di vista ambientale l’area oggetto di escavazione, occorre *"prevedere che almeno il 50% delle superfici delle aree destinate ad attività estrattiva di pianura vengano destinate a ripristino naturalistico e di questa parte almeno il 40% a bosco"*.

Esito

la Direttiva di cui all’Art. 12, comma 5, lett. a) delle Norme del PIAE è stata riportata nell’art. 29 comma 2 del PAE e la cartografia di piano è stata opportunamente modificata prevedendo, all’interno del Polo 10, un’area con destinazione finale naturalistica per bosco a fruizione pubblica.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 16

Art. 12 – comma 9. Nel comma 9 vengono indicate le “Direttive” cui attenersi in caso di destinazione d’uso finale naturalistica. Occorre pertanto, coerentemente con le riserve n. 3 e n. 15 espresse rispettivamente in riferimento all’Art. 3, comma 6, lett. d) e all’Art. 12, comma 3, lett. a), inserire la disposizione di cui all’Art. 12, comma 5, lett. a) delle Norme del PIAE che stabilisce di *"prevedere che almeno il 50% delle superfici delle aree destinate ad attività estrattiva di pianura vengano destinate a ripristino naturalistico e di questa parte almeno il 40% a bosco"*.

Esito

La disposizione di cui all’Art. 12, comma 5, lett. a) delle Norme del PIAE è stata inserita nel comma 2 dell’art. 29 del PAE *"Previsioni specifiche di sistemazione finale e destinazione d’uso delle aree"*.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.17

Art. 12, comma 10, lett. d) . L' Art. 12, comma 10, lett. d) delle Norme del PAE stabilisce che “Nelle aree in cui è prevista una destinazione d’uso finale “agricola” (o “agricola di tutela”), l’attività agricola dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti direttive: (...) *d. È vietato lo spandimento agronomico di liquami;*”

Al proposito si osserva che le Norme di riferimento alla vigente “*Carta delle aree idonee all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione*” approvata con Delibera del Consiglio provinciale n. 40 del 12/03/2008, non individua “*le cave esaurite, ripristinate a piano campagna o a quota inferiore al piano campagna*” per le quali è prevista la destinazione ad uso agricolo, come aree di divieto assoluto all’utilizzo dei liquami e dei fanghi di depurazione, bensì come “*Zone di attenzione*” per le quali valgono specifiche limitazioni. Si ritiene pertanto che la norma citata debba essere rivalutata, tenendo in considerazione la disciplina di riferimento della citata “*Carta delle aree idonee all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione*”

Controdeduzioni

Nel PAE si danno indicazioni più restrittive rispetto alla suddetta “*Carta delle aree idonee all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione*” per garantire la massima tutela dell’acquifero, data la diffusa presenza di pozzi ad uso acquedottistico.

Esito

La presente riserva non è accolta.

Riserva n.18

Art. 12 – comma 12. Si evidenzia che non risulta comprensibile come aree a destinazione d’uso finale “*ricreativo*” siano oggetto delle medesime disposizioni definite per le destinazioni d’uso a “*recupero agricolo*”, laddove vengono pertanto assegnate le prescrizioni di natura colturale/agronomica ecc. “di cui al precedente comma 10”, e considerato che le destinazioni ad uso “*ricreativo*” attengono il tema delle “*Attrezzature e spazi collettivi*” ai sensi dell’Art. A-24 della L.R. 20/2000 e s.m.i. Si ritiene pertanto occorra correggere la scrittura della norma alla luce di tali considerazioni.

Esito

Le indicazioni sulla destinazione d’uso finale di tipo “*ricreativo*”, ora collocate all’art.11, comma 9, e all’art.29, comma 13, sono state modificate coerentemente con quanto osservato.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.19

Art. 13(1) – comma 4. Nella scrittura del comma occorre stralciare la dicitura “*in conformità al PTCP vigente e a quello adottato nel 2008*”, sostituendola con la dicitura “*in conformità al PTCP vigente*”. Nell’ultima riga del comma 4, **occorre sostituire** la dicitura “*prima dell’adozione del PIAE 2008*”, con la dicitura “*prima dell’approvazione del PIAE*”, per conformarsi alla Prescrizione riportata all’Art. 13, comma 1 delle Norme del PIAE.

Esito

La dicitura “in conformità al PTCP vigente e a quello adottato nel 2008”, è stata sostituita con la dicitura “in conformità al PTCP vigente”. La dicitura “prima dell’adozione del PIAE 2008” è stata sostituita con la dicitura “prima dell’approvazione del PIAE”. E’ stata inoltre operata una revisione completa del testo per la correzione di simili refusi.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.20

Art. 13(1) – comma 6. Considerato che l’espletamento della procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., richiamata in tale comma, compete alla Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. 9/2008, risulta corretto sostituire tale riferimento con la dicitura “*Rapporto ambientale*”.

Esito

Ora art.13, comma 5. La dicitura *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) è stata sostituita con la dicitura *Rapporto ambientale*.

La presente riserva è da ritenersi accolta.

Suggerimento di scrittura n.10

Art. 13(2), commi 3, 4, 5, 6, 7 - Art. 13(3), comma 2, lett. c). Nel merito del monitoraggio delle acque sotterranee (e superficiali), si segnala di valutare l’opportunità di definire già in sede di PAE, che è strumento di pianificazione generale, prescrizioni tecniche di grande dettaglio (attinenti caratteristiche dei piezometri, metodologia di campionamento, analisi e caratterizzazione delle acque), considerato che compete alla fase

attuativa la definizione puntuale delle prescrizioni specifiche; ciò anche in considerazione che ARPA, in qualità di Autorità competente, ha il compito di validare il piano di monitoraggio e, in quella sede, disporre caso per caso di specifiche prescrizioni tecniche anche sulla base degli studi idrogeologici di dettaglio resi disponibili nella fase attuativa.

Controdeduzioni

In fase di redazione del PAE, a seguito degli studi ambientali di dettaglio eseguiti per l'area in oggetto, si è ritenuto opportuno dare indicazioni di dettaglio sul monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali. Tali indicazioni hanno ricevuto parere favorevole dall'ARPA. Nell'articolo relativo al monitoraggio delle acque sotterranee si prevede inoltre che “la rete ed il piano di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordati con ARPA, ed essere attuata prima dell'inizio delle attività di escavazione”

Esito

Il presente suggerimento di scrittura non è stato accolto.

Riserva n.21

Art. 13(5), comma 4. L'Art. 13(5), comma 4, stabilisce che “*Durante l'attività degli impianti e per congruo periodo dall'eventuale chiusura dovrà essere garantita l'attuazione da parte dei proprietari di un Piano di Monitoraggio Ambientale delle componenti acque sotterranee, acque superficiali e di scarico, rumore, polveri*”. Al proposito si fa presente che risulta improprio stabilire in norma un adempimento da attuare sino ad un termine indefinito (“...e per congruo periodo dall'eventuale chiusura” [degli impianti]). In ogni caso, nell'ambito di applicazione del PAE, si ritiene che il riferimento corretto quale termine sino al quale prevedere l'esecuzione dei monitoraggi sia **il collaudo finale dell'area estrattiva su cui insiste l'impianto, disciplinata ai sensi del PAE stesso.**

Esito

La parte di articolo in oggetto è stata stralciata dunque non vi è più obbligo di proseguire il monitoraggio successivamente al collaudo. I dettagli del monitoraggio vengono forniti nell'articolo 13 e nell'allegato n.2.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.22

Art. 15(1), comma 14. L'Art. 15(1), comma 14 delle Norme del PAE, facendo riferimento ai criteri per la definizione dei quantitativi da assegnare alla demolizioni di impianti di trasformazione di cui al precedente comma 13, ha precisato che questi *“hanno trovato nelle scelte dell'Amministrazione corrispondenze quantitative che derivano da politiche di maggiore valorizzazione gli impianti attivi, di impianti siti in terreni di proprietà, della demolizione di impianti che troveranno corrispondenza in quantitativi posti al di fuori delle aree di sedime e di precedenza a frantoi rispetto altri impianti. La tabella sottostante riassume le determinazioni effettuate applicando a ciascun impianto fattori correttivi dal valore base massimo individuato dalla Provincia.”* Al proposito, laddove si cita il *“valore base massimo individuato dalla Provincia”*, si pone in rilievo, in relazione ai quantitativi connessi al trasferimento/demolizione dei frantoi, che i valori indicati dalla Provincia all'interno del *“documento guida prot. 21986 del 29/12/1994 del Settore difesa del suolo e Settore tutela dell'ambiente,* non sono da intendersi come valori *“massimi”*, bensì come valori indicativi di riferimento, stimati tali in considerazione della complessità e molteplicità dei parametri che concorrono a definire il costo da ammortizzare. Compete al Comune affrontare una valutazione approfondita da condurre in sede di elaborazione del PAE, senza assumere tali valori dei volumi quali riferimenti prescrittivi.

Esito

Ora art.15, comma 12. Il termine *“valori massimi”* è stato sostituito con *“valori indicativi di riferimento”*.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n.23

Art. 15(1), comma 18. L'Art. 15(1), comma 18 delle Norme del PAE stabilisce che *“Le quantità vincolate dal presente PAE non sono disponibili per le demolizioni che sono previste da accordi perfezionatisi con stipula di convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore del PIAE”*. Al proposito si pone in rilievo che tale disposizione non risulta coerente con la corrispondente Norma del PIAE (Art. 15, comma 3, lett. a), la quale stabilisce nel merito che *“conservano piena efficacia gli accordi già sottoscritti alla data di adozione o approvazione del presente PIAE ed aventi ad oggetto la demolizione o il trasferimento di impianti esistenti”*. **Ne consegue che tale norma del PAE non deriva dalle disposizione sovraordinata del PIAE, ma risulta introdotta ex novo dal PAE medesimo.**

Esito

Il comma in oggetto è stato stralciato a seguito della riorganizzazione del testo normativo.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 24

Come nella riserva n. 1 la Provincia osserva che, contrariamente a quanto affermato nell'art. 16 comma 2, il PAE non recepisce le previsioni del PIAE in merito alla perimetrazione delle aree estrattive e alla quantità di materiale estraibile, poiché apporta modifiche “non marginali” ai perimetri (polo 10) e “sostanziali” ai volumi, contrariamente a quanto previsto agli artt. 18 e 19 delle norme di PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1.

Esito

L'enunciato dell'art. 16 comma 2 (ora comma 1) non è stato modificato, perché appare coerente con i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1, che chiariscono le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare parzialmente accolta.**

Riserva n. 25

La Provincia pone in rilievo il contenuto contraddittorio e contrastante le norme del PIAE, dell'art. 18 commi da 1 a 7: il PAE infatti riporta testualmente i contenuti del PIAE nei commi da 1 a 6, mentre al comma 7 introduce disposizioni in contrasto con i commi precedenti, poiché prevede che il PAE possa proporre varianti sostanziali alle perimetrazioni delle aree estrattive previste dal PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1.

Esito

L'enunciato dell'art. 18 è stato integralmente modificato, per chiarire - in coerenza alle controdeduzioni della riserva n. 1, che sono valide anche nel presente caso - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare accolta.**

Riserva n. 26

La Provincia pone in rilievo il contenuto contraddittorio e contrastante le norme del PIAE, dell'art. 19 commi da 1 a 5: il PAE infatti riporta testualmente i contenuti del PIAE nei commi da 1 a 4, mentre al comma 5 introduce disposizioni in contrasto con i commi precedenti, poiché prevede che il PAE possa proporre varianti sostanziali ai volumi assegnati alle aree estrattive previste dal PIAE. Inoltre la Provincia osserva che

per l'approvazione di un piano di settore (PAE) che contiene proposte di modifica al piano sovraordinato (PIAE), si deve seguire la specifica procedura di cui all' art. 22 comma 4, della l.r. 20/00.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1. Inoltre in merito alla correttezza della procedura di approvazione si precisa quanto segue: il presente PAE non intende apportare varianti al PIAE, pertanto non contiene “*esplicite proposte di modificazione dei piani sovraordinati*” ai sensi dell' art. 22 LR 20/00. Il PAE tuttavia propone all'attenzione della Provincia una serie di temi (emersi dalle analisi di maggior dettaglio svolte nella VAS del PAE) che la Provincia potrà decidere autonomamente di adottare o non adottare, in sede di revisione del PIAE (vedi art. 5 PIAE).

Esito

L'enunciato dell'art. 19 è stato integralmente modificato, per chiarire - in coerenza alle controdeduzioni della riserva n. 1, che sono valide anche nel presente caso - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare accolta.**

Riserva n. 27

Art. 22 – comma 1. L'Art. 22, comma 1 delle Norme del PAE prescrive che “*l'Accordo ex art. 24 della LR 07/2004 è obbligatorio per tutti i Poli e gli Ambiti Estrattivi Comunali (sia perimetrati che non perimetrati). Ogni Accordo deve interessare aree non inferiori ad uno intero stralcio attuativo e deve collegarsi ai Piani di demolizione definiti all'Art. 21*”. Stante la riduzione sostanziale dei volumi operata in sede di PAE, in relazione alla quale si rimanda alla precedente riserva n. 26, si pone in rilievo che tale disposizione prevede di fatto che tutti i volumi pianificati dal PAE autorizzabili siano esclusivamente connessi agli interventi di demolizione degli impianti. Al proposito si pone in rilievo come tale prescrizione **non sia coerente** col dato riportato nella Tabella in coda all'Art. 16, comma 1, laddove si indica nel Polo n. 10 un quantitativo di mc. 478.875 in Colonna 1, pertanto non connesso agli interventi di recupero ambientale (Colonna 2). Si deve pertanto provvedere a risolvere tale incongruenza all'interno delle Norme.

Esito

Per il quantitativo di mc 478.875 riportato nella Tabella dell'art.16 è stato specificato che tale quantitativo è “autorizzabile solo a seguito di accordo ex art.24 relativo ad un intero stralcio attuativo; per la suddivisione operata, ogni stralcio ricomprende necessariamente una parte delle quantità riservate alla demolizione frantoi”.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Art. 24 – comma 1. L'Art. 24, comma 1 delle Norme del PAE definisce i contenuti che deve assumere la Convenzione estrattiva sottoscritta ai sensi dell'Art.12 della L.R. 17/1991, riprendendo i contenuti espressi dall'Art. 28, comma 3 delle Norme del PIAE stabiliti per "*l'Accordo o Convenzione*". Al proposito si pone in rilievo che il termine "*Convenzione*" citato in tale articolo del PIAE è da intendersi quale sinonimo di "*Accordo*", e come tale non risulta essere la Convenzione estrattiva ai sensi della L.R 17/1991, i cui contenuti sono definiti dalla Delibera della Giunta regionale n. 70/1992 ai quali ci si deve riferire. Si ritiene opportuno adeguare pertanto i contenuti della Convenzione estrattiva sottoscritta ai sensi dell'art.12 della LR 17/1991, come espressi al comma 1 dell'Art. 24, a quelli della citata delibera regionale al fine di evitare sovrapposizione di contenuti tra documenti che rivestono diverso ruolo e significato nella fase attuativa.

Esito

Il comma in oggetto è stato stralciato e sostituito come segue: "La Convenzione estrattiva, sottoscritta ai sensi della L.R. n.17/1991, deve essere conforme con i contenuti definiti nella Delibera di Giunta Regionale n. 70/1992.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Art. 25 – comma 4. L'Art. 25, comma 4 delle Norme del PAE stabilisce che "*Il PAE prevede la ripartizione di determinate quantità in connessione al conseguimento di obiettivi di riqualificazione ambientale, ovvero il PAE prevede che ogni stralcio attuativo debba comprendere volumi connessi ad interventi di recupero ambientale connesso a demolizione impianti*". Come già osservato in riferimento all'Art. 22, comma 1, si pone in rilievo come tale prescrizione **non sia coerente** col dato riportato nella Tabella in coda all'Art. 16, comma 1, laddove si indica nel Polo n. 10 un quantitativo di mc. 478.875 in Colonna 1, pertanto non connesso agli interventi di recupero ambientale (Colonna 2). **In relazione a tale comma si richiamano i medesimi rilievi già espressi nel merito del citato Art. 22, comma 1 (Riserva n. 27).**

Esito

Il comma in oggetto è stato stralciato. Per il quantitativo di mc 478.875 riportato nella Tabella dell'art.16 è stato specificato che tale quantitativo è "autorizzabile solo a seguito di accordo ex art.24 relativo ad un intero stralcio attuativo; per la suddivisione operata, ogni stralcio ricomprende necessariamente una parte delle quantità riservate alla demolizione frantoi".

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 30

Art. 26 – comma 3. L'Art. 26, comma 3 delle Norme del PAE stabilisce che *“In relazione a tale cava abbandonata il Comune dovrà individuare il soggetto responsabile del recupero e notificare atto di diffida all'ultimazione delle opere di recupero.... [omissis] Ai fini del recupero delle aree abbandonate il Comune può disporre delle quantità di materiale riservate alla realizzazione di obiettivi di qualità ambientale alle condizioni di cui al successivo comma 7”*. Nel merito di tale disposizione (vedi in parte in neretto), si pone in rilievo che il PAE prevede di assegnare tutti i volumi di colonna 2 (connessi ad interventi di recupero ambientale) all'incentivazione degli interventi di demolizione degli impianti, **e come tale non risultano riservati in PAE quantitativi da estrarre da assegnare a chi si assuma gli oneri del recupero della cava abbandonata (Art. 26, commi 6 e 9 delle Norme del PIAE). Risultano pertanto incerti i presupposti degli specifici Accordi, che a norma del PIAE (Art. 26, comma 7) dovrebbero prevedere l'utilizzo di una quota di volumi appositamente riservata ai sensi dell'Art. 26, comma 6 delle Norme del PIAE, che non risulta recepito in PAE.**

Controdeduzione

E' stata stralciata la parte del comma che prevedeva che *“Ai fini del recupero delle aree abbandonate il Comune può disporre delle quantità di materiale riservate alla realizzazione di obiettivi di qualità ambientale alle condizioni di cui al successivo comma 7”*. Il Comune ha infatti stabilito di assegnare tutti i volumi all'incentivazione degli interventi di demolizione degli impianti e non riservare alcun quantitativo alla realizzazione di obiettivi di qualità ambientale di altra natura.

Esito

La presente riserva è accolta.

Riserva n. 31

Art. 28 – comma 1. L'Art. 28, comma 1 delle norme del PAE, riprendendo i contenuti dell'Art. 28, comma 2 delle Norme del PIAE, stabilisce che *“gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al titolare dell'autorizzazione, benché solo quest'ultimo sia responsabile dell'attività e della sistemazione finale e degli altri obblighi.”* Si pone in rilievo come, in relazione alla medesima disposizione, vengono enunciate prescrizioni incongruenti all'Art. 22, comma 4 , all'Art. 24,

comma 2 e all'Art. 36 comma 1 delle Norme del PAE. E' necessario pertanto dirimere tale incongruenza all'interno del corpo normativo.

Esito

Il corpo normativo è stato reso coerente mediante precisazione dell'attribuzione delle responsabilità nell'Art.22, comma 5, nell'Art.24, comma 4. Non si rileva incongruenza nell'Art.36, il cui argomento non sono le attività e gli obblighi connessi all'attività di cava e di sistemazione finale, bensì la sicurezza.

La riserva in oggetto si deve considerare accolta.

Riserva n. 32

Art. 28 – comma 5. L'Art. 28, comma 5 delle norme del PAE, stabilisce, introducendo una disposizione non prevista dalle Norme del PIAE, che *“Le garanzie della fideiussione, oltre a coprire i ripristini e la manutenzione, dovranno coprire anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero”*. Al proposito del richiamo in norma del tema del *“danno ambientale”*, come definito dall'Art. 300 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si coglie l'occasione per porre all'attenzione del Comune che la legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria in tema di *“danno ambientale”*, in *“forma specifica”* o per *“equivalente patrimoniale”*, spetta esclusivamente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'Art. 311, comma 1 del citato decreto. Conseguentemente, per quanto può riguardare una specifica competenza del Comune, questa può ravvisarsi ai sensi dell'Art. 250. *Bonifica da parte dell'amministrazione* del D.Lgs 152/2006 e s.m.i il quale recita: *“1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”*. Alla luce dei rilievi avanzati in relazione ai citati richiami normativi, si ritiene che il Comune riformuli correttamente la scrittura del comma laddove si fa riferimento al tema del *“danno ambientale”* nel merito delle garanzie fideiussorie.

Esito

L'Art.28 è stato riformulato per maggiore chiarezza. In coerenza con quanto osservato sono state introdotte idonee precisazioni al comma 3, lett. c) e al comma 6.

La riserva in oggetto si deve ritenere accolta.

Riserva n. 33

Art. 28 – comma 8. L'Art. 28, comma 8 delle norme del PAE stabilisce, con valore di Prescrizione, che *“La garanzia può essere prestata mediante deposito cauzionale o fidejussione di primario istituto bancario”*. Dalla lettura della norma parrebbe pertanto esclusa la possibilità di poter prestare la garanzia mediante fideiussione di primari Istituti Assicurativi, fatto che costituisce una restrizione nella libertà delle Imprese titolari dei lavori estrattivi rispetto a quale soggetto garante fideiussorio individuare. Al proposito, si fa presente che la Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i. *“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”*, all'Art. 1 recita come segue, con particolare riferimento alle lett. b) e c): *“In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”*. Per quanto rilevato si segnala al Comune l'opportunità di adeguare la scrittura del comma alla luce delle richiamate disposizioni, specificando che la garanzia può essere costituita anche da *“polizza assicurativa”* ai sensi dell'Art. 1, lett. c) della L. n. 348/1982 e in riferimento alle disposizioni di cui all'Art. 24, comma 5, lett. f) delle Norme del PIAE.

Esito

E' stato stralciato il termine *“di primario istituto bancario”*.

La presente riserva si deve considerare accolta.

Riserva n. 34

Art. 38. E' da recepire la prescrizione di cui al comma 7 dell'Art. 38 delle Norme del PIAE, che risulta erroneamente omessa, e che così recita: *“Al direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel DSS”*.

Esito

La prescrizione in oggetto è stata riportata nel comma 7.

La riserva in oggetto è da considerarsi accolta.

Riserva n. 35

Art. 40, comma 3. All'Art. 40, comma 3, risulta omessa la seguente disposizione riportata all'Art. 40, comma 3 delle Norme del PIAE, che deve essere assunta in quanto "Prescrizione": *"Il Comune deve previamente valutare se sia possibile modificare le modalità di coltivazione, impartendo istruzioni in variante ai progetti di coltivazione. In tal caso, nell'ambito della procedura amministrativa, ai sensi della L 241/90, il privato può presentare elaborati tecnici e documenti, volti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato l'avvio del procedimento o proposte per modificare il progetto di coltivazione e sistemazione finale. La documentazione prodotta deve essere opportunamente valutata dall'ente procedente ai fini dell'assunzione del provvedimento conclusivo."*

Esito

La prescrizione in oggetto è stata inserita nel comma 3.

La presente riserva è stata accolta.

Riserva n. 36

Art. 40, comma 4. L'Art. 40, comma 4 delle Norme del PAE, stabilisce che *"qualora sia segnalata od accertata una situazione di attuale o potenziale rischio o impatto per l'ambiente o elementi antropici ...[omissis]... il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava e/o dell'area impiantistica è tenuto ad adottare ulteriori idonee misure di monitoraggio da concordare con Comune e Provincia e ad attuare interventi di mitigazione e messa in sicurezza"*. Al proposito delle specifiche competenze della Provincia in materia di verifiche da effettuare in cava ai fini della sicurezza, e relativi provvedimenti da assumere, si pone in rilievo come queste sono già definite dalla vigente disciplina in materia (DPR 128/1959, D.Lgs 624/1996, D.Lgs 81/2008 ecc.), e in tal senso non debbono essere "concordate col Comune". Nel merito di eventuali misure di monitoraggio ambientale a carattere straordinario che si rendessero necessarie nei casi trattati dall'articolo in argomento, queste competono al Comune ai sensi delle attribuzioni disposte dal D.Lgs 267/2000, d'intesa con le autorità competenti (ARPA-AUSL).

Esito

L'art. 40 comma 4 è delle NTA è stato modificato in coerenza con quanto osservato.

La presente riserva è stata accolta.

Art. 41. L'Art. 41 delle Norme del PAE, recepisce le disposizioni dell'Art. 41 delle Norme del PIAE, approfondendone i contenuti e stabilendo un "set" di prescrizioni tecniche di estremo dettaglio e complessità che si ritiene non debbano competere al livello della pianificazione del PAE, ma eventualmente alla dimensione della fase attuativa (Accordi, convenzioni-piano di coltivazione). Può risultare infatti più appropriato definire specifiche tecnologie e caratteristiche prestazionali nelle successive fasi attuative, potendole più correttamente mirare e differenziare in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun lotto estrattivo. Alla luce di tale considerazione, si valuti attentamente sia l'opportunità di inserire in Norma del PAE un simile dettaglio tecnico, anche in considerazione che eventuali modifiche alle prescrizioni esigono la messa in campo di una variante normativa al PAE medesimo, sia l'opportunità di soprassedere al dettaglio delle tecnologie da adottare per i rilievi. Analogo rilievo si riserva all'**Art. 55, comma 2** in relazione alla specifica prescrizione inerente la realizzazione del DEM dello stato di fatto delle aree di stoccaggio dei materiali di scarto e all'**Art. 56, comma 5** laddove si prescrive che *"nelle valutazioni del collaudo di cava si terrà conto dell'idoneità del terreno superficiale di riporto, tramite l'esecuzioni di sondaggi a carotaggio continuo"*, tecnica di indagine che può risultare sovradimensionata in relazione a necessità di indagine di riporti di non ingente spessore.

Esito

Le prescrizioni tecniche di dettaglio contenute nell'art. 41 sono state trasferite nell'all. 2 assieme ad altre specifiche sull'attività di monitoraggio. Alcune indicazioni sono state semplificate, ma nella sostanza si mantiene l'impostazione originaria, considerata maggiormente cautelativa.

La presente riserva è da considerarsi parzialmente accolta.

Art. 42, comma 8. L'Art. 42, comma 8 delle Norme del PAE stabilisce che *"Durante l'attività di cava e per congruo periodo a sistemazione avvenuta dovrà essere garantita l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale delle componenti acque sotterranee, acque superficiali, rumore, polveri secondo le modalità definite al Capo VI e secondo le specifiche delle schede monografiche di cui al Capo VIII"* Al proposito si fa presente che **risulta improprio stabilire in norma un adempimento da attuare sino ad un termine indefinito** (*"...e per congruo periodo a sistemazione avvenuta"*...). In ogni caso, nell'ambito di applicazione del PAE, si ritiene che il riferimento corretto quale termine sino al quale prevedere l'esecuzione dei monitoraggi sia **il collaudo finale dell'area estrattiva, disciplinata ai sensi del PAE stesso, come peraltro**

indicato nelle specifiche schede monografiche dei Poli n. 10 e 11 delle Norme del PIAE. Alla luce di tale rilievo si ritiene debba essere rettificata la scrittura della Norme del PAE.

Esito

La dicitura “per congruo periodo a sistemazione avvenuta” è stata sostituita con la dicitura “fino al collaudo finale dell’area estrattiva”.

La presente riserva è stata accolta.

Riserva n. 39

Art. 47, comma 1. L’Art. 47, comma 1 **richiama le distanze di rispetto regolate dall’art. 104 del D.P.R. n.128 del 9/4/1959 e s.m.i. “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”**, modificando alla lett. d) le distanze di Legge riferite a “*edifici pubblici ed edifici privati non disabitati*”. **Occorre pertanto uniformare i dati della distanza di rispetto a quella prevista per Legge, in quanto l’elenco delle distanze di rispetto ex art. 104 deve risultare mero richiamo delle disposizioni.** Nel caso in cui il Comune stabilisca distanze diverse da quelle indicate nel citato Art. 104, queste dovranno avere esclusivo riferimento alla normativa di PAE, e come tali stralciate dal riferimento al D.P.R. 128/1959. Sempre nel merito di tale comma si segnalano i seguenti **errori materiali**:

1) risulta opportuno rivedere la partizione interna all’articolo, laddove la lett. a) del comma 1, si ritiene debba essere un comma autonomo o integrata nel comma 1;

2) il riferimento della competenza del “*Prefetto*” di cui all’art. 104 del D.P.R. n.128 del 9/4/1959, richiamata al comma 1, lett. a), è da intendersi superata in quanto attualmente tale competenza è esclusivamente a capo della Provincia;

3) occorre togliere dall’elenco riferito all’Art. 104 del D.P.R. n.128 del 9/4/1959, le opere di cui alle lett. e), f), g) in quanto non oggetto di specifica disciplina del decreto, dando evidenza autonoma alle relative disposizioni in specifici commi, da mantenere in quanto specifiche disposizioni di Legge richiamate anche in PIAE (Art. 47, commi 3 e 4).

Esito

L’articolo 47 è stato riorganizzato recependo le indicazioni fornite.

La presente riserva è stata accolta.

Art. 53, comma 7. L'Art. 53, comma 7 delle Norme del PAE stabilisce, che *“dovranno inoltre essere previsti dei varchi negli argini che consentano la visione dell'attività di cava dall'esterno. Il progetto di piantumazione degli argini e le caratteristiche geometriche (altezza, larghezza, lunghezza, posizione dei varchi), dovranno essere presentati unitamente al Piano di Coltivazione della cava..”*. Tale disposizione, laddove, in relazione alle aree di cava, prescrive che *“dovranno ... essere previsti dei varchi negli argini che consentano la visione dell'attività di cava dall'esterno”*, **risulta inopportuna**, in quanto gli argini di protezione ambientale in terra, oltre che assolvere ad una funzione di barriera contro le polveri ed i rumori (che potrebbe risultare localmente inficiata dalla realizzazione di tali varchi), **costituisce elemento fisico atto a precludere/disincentivare l'accesso di terzi nell'area oggetto di attività estrattiva che risulta vietato ai sensi di Legge**. Al proposito, occorre porre in rilievo che l'**art. 46 del DPR 128/1959**, dispone che *“L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi. Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.”*. I controlli del rispetto di tale disposizione di Legge è competenza specifica della Provincia in materia di Polizia Mineraria

Esito

I varchi negli argini sono stati sostituiti con piazzole di osservazione sulla sommità degli argini, in corrispondenza delle quali sarà comunque presente la recinzione che delimita l'area di cava, che costituisce un elemento fisico atto a precludere l'accesso di terzi nell'area oggetto di attività estrattiva.

La riserva in oggetto è stata accolta.

Art. 57, comma 1. Le vigenti Norme del PIAE (Art. 57) e le disposizioni della L.R. 17/1991 e s.m.i., **non prevedono** che la Provincia debba *“esprimere giudizio di conformità al PIAE, sentito il parere della Commissione infraregionale delle attività estrattive”* (CTIAE) nello specifico merito degli **Accordi**. Per quanto attiene la Convenzione, considerato che la bozza di Convenzione è allegata al Piano di coltivazione e sistemazione che viene sottoposto ad esame della CTIAE, è possibile formulare eventuali rilievi sulla medesima, nel merito della sua conformità ai specifici contenuti espressi nella DGR 70/1992, con la quale la Regione ha approvato lo schema di convenzione tipo per l'esercizio di attività estrattive. Si ritiene di rimarcare che è **compito esclusivo del Comune redigere gli Accordi** secondo le linee di contenuti indicati nelle norme del PIAE, in autonomia, in un'ottica di valutazione e trattazione con i soggetti interessati all'attuazione del PAE **che deve necessariamente coinvolgere esclusivamente il livello locale**, quindi comunale. Non risulta nemmeno corretto riferire simile scrittura di norma in riferimento ai *“progetti di*

coltivazione e recupero”, considerato che la Provincia provvede a sottoporli all’esame della Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive per l’acquisizione del relativo parere ai sensi degli artt. 11 e 14 della L.R.17/1991. Si ritiene opportuno di prescrivere lo stralcio di tale disposizione, e di recepire integralmente il testo dell’Art. 57 delle Norme del PIAE che discende dai contenuti espressi dalla L.R. 17/1991.

Esito

A seguito della riorganizzazione del testo normativo, l’art.57 è stato stralciato.

La presente riserva deve considerarsi accolta.

Riserve nn. 42 e 43

In merito all’art. 58 del PAE (ora trasferito nell’Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Polo 10 “Magazzino”) la Provincia osserva che la riduzione del perimetro (riserva 43) e dei quantitativi (riserva 44) assegnati dal PIAE al Polo 10 costituiscono modifiche “*non marginali*” e “*sostanziali*” delle previsioni del PIAE e pertanto pone in rilievo il non adeguamento delle previsioni del PAE al PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1. Inoltre in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla riduzione dei quantitativi previsti dal PIAE per il Polo 10 si osserva quanto segue:

Il Polo 10, essendo ubicato in zona di tutela ordinaria del fiume Panaro, è assoggettato alle norme dell’art. 35 del PTPR e dell’art. 19 del PTCP, secondo cui “*soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali ovvero qualora risulti funzionale alla valorizzazione e/o al recupero dei siti il completamento di attività pregresse, il predetto strumento di pianificazione (i.e. PIAE / PAE) può prevedere attività estrattive (...) nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua*”. Appare pertanto chiaro che il principio normativo sia quello di “limitare” quanto più possibile l’espansione di tali Poli privilegiando le cave funzionali alla valorizzazione e/o al recupero di ambiti degradati che, nel caso di specie, riguarda la demolizione di impianti di trasformazione presenti nel polo stesso od in aree adiacenti ed, inoltre, il recupero di aree variamente degradate da attività estrattiva svolta precedentemente alla LR 17/91 e che si trovano ora entro il perimetro del Polo10.

Gli stessi principi sono recepiti e ulteriormente declinati nella Relazione illustrativa del progetto di PIAE 2009 (paragrafo 4.1), dove si afferma che le scelte pianificatorie nelle aree fluviali sono state formulate, tra l’altro, per rispondere alle seguenti esigenze:

- allontanare le attività estrattive dalle zone fluviali e perfluviali,

- assegnare priorità agli interventi su poli esistenti,

Si afferma inoltre che *“i poli ed AEC situati nelle aree perifluviali vedono il loro coinvolgimento, nella pianificazione estrattiva, sostanzialmente per rendere attuabile lo smantellamento degli impianti di lavorazione ubicati in tali zone, effettuare un recupero naturalistico delle aree con la cessione finale delle stesse alla proprietà pubblica”*. In fine, riferendosi all’ambito del fiume Panaro, la Relazione illustrativa del PIAE afferma che *“la presente Variante si trova ad operare su due situazioni territoriali molto differenti per tradizione “storica”: le aree di cava in fascia peri-fluviale, e le cave extra-alveo. Per le prime, il ricoinvolgimento nella pianificazione estrattiva è dettato dalla sostanziale opportunità di migliorare la qualità ambientale del recupero dei siti, in particolare per le zone su cui gravano ancora frantoi. Nel secondo caso, in presenza di condizioni ambientali di minore impatto, si prevede un’ampliamento dell’attività estrattiva finalizzato principalmente alla dismissione degli impianti di lavorazione ubicati nelle aree prossime alle aste fluviali.”*

Contrariamente a quanto appena riportato, le previsioni del PIAE includono aree manifestamente non continue agli scavi già in essere e volumi estrattivi solo in parte connessi alla demolizione di impianti.

Inoltre nella pianificazione del PIAE, diversi settori di Polo 10 sono confinanti con “zone di riserva” di acque destinate al consumo umano, “zone di rispetto ristrette” dei pozzi o addirittura sovrapposte a una “zona di protezione allargata” dei pozzi acquedottistici (tutelate rispettivamente da: d.lgs. 152/2006; art. 12 del PTCP e art. 41 del PRG). La “competizione” tra zone di riserva dei pozzi ed espansione dei poli estrattivi è stata stigmatizzata anche nella VALSAT di PIAE.

La normativa non vieta espressamente le escavazioni nelle zone di rispetto allargate delle capitazioni, tuttavia il fatto che “possono essere ammesse”, implica l’inopportunità a scavare in tali zone, e sottintende che, quando possibile, le escavazioni vadano evitate.

Infine vanno richiamati i più generali obiettivi di tutela e mantenimento delle attività agricole nell’unità di paesaggio di alta pianura (PTCP) che, nel nostro caso specifico, sono colture frutticole di pregio. Le nuove aree pianificate dal PIAE ricomprendono esclusivamente aree agricole a frutteto, che rappresentano una risorsa economica, oltre che paesaggistica, da valorizzare (la ciliegia di Vignola ha recentemente ottenuto l’ambito riconoscimento del marchio IGP).

La VAS del PAE, approfondendo gli aspetti appena esposti e traducendoli in una rappresentazione spaziale dell’indice di impatto d’estrazione specifico, conclude che l’attività estrattiva nel Polo 10 è da ritenersi ambientalmente compatibile solo nella misura in cui sia diretta a recuperare situazioni di degrado pregresso (in linea con le indicazioni del PTPR Art. 35 e del PTCP Art. 19). Sulla base di tali valutazioni il PAE ha definito un perimetro di Polo 10 che ricomprende l’area del precedente PAE e prevede un ampliamento limitato ad alcune aree limitrofe ed in reale continuità spaziale col vecchio perimetro, mantenendosi a significativa distanza dalle aree di riserva e dalle aree di rispetto dei pozzi acquedottistici. I rilievi del livello della falda hanno anche evidenziato la necessità di limitare la profondità di scavo a massimo 10 m, profondità massima che, in alcuni settori, potrebbe essere ulteriormente limitata in relazione alle fluttuazioni della falda.

Esito

I volumi scavabili previsti all' art. 58 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Polo 10 "Magazzino") non sono stati modificati, perché appaiono coerenti con le controdeduzioni appena esposte, che chiariscono le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare parzialmente accolta.**

Riserva n. 44

ART. 58 - MODALITA' DI COLTIVAZIONE. L'Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo "Modalità di coltivazione", stabilisce che *"alla luce dello studio idrogeologico redatto per la realizzazione del PAE, ed in particolare sulla base dei dati di soggiacenza della falda rilevati durante la redazione del PAE nell'anno 2009 e 2010 (3 campagne di misura) si ritiene necessario LIMITARE la profondità di scavo massima ammessa ed inderogabile all'interno del polo a – 10 m da p.c. Sulla base dei dati di soggiacenza della falda rilevati durante la redazione del PAE, si individuano profondità differenziali di scavo in tra diverse aree a - 7/-8, -9, -10 m dal p.c. I valori di soggiacenza, essendo rilevati da pozzi di cui non sono note le caratteristiche costruttive, andranno verificati attraverso la rete di monitoraggio piezometrico. La profondità della falda e le sue fluttuazioni stagionali, dovranno essere definiti più dettagliatamente nelle singole aree di intervento tramite **monitoraggio specifico della durata di almeno 3 anni.** Qualora tale monitoraggio dimostri la sussistenza delle condizioni di sicurezza nei confronti dell'intercettazione della falda e del franco minimo di rispetto, **potrà essere proposta nel Piano di Coltivazione una quota unica di scavo a massimo 10 m.**"* Si pone in rilievo come già il PAE abbia definito specifici approfondimenti e valutazioni di dati pluriennali già disponibili, cui sono conseguite limitazioni nelle definizioni delle profondità di scavo (la Tavola 3 – "Polo 10 Carte dei dati di scavo", riporta in dettaglio i settori delle aree estrattive per le quali debbono essere osservate profondità di scavo differenziate). Tali analisi saranno oggetto di ulteriore approfondimento in sede della redazione della Relazione idrogeologica di corredo al Piano di coltivazione (Art. 23, comma 2, lett. d) delle Norme del PAE). Il Piano di coltivazione dovrà altresì contenere un Piano di monitoraggio concordato con ARPA il quale dovrà avere, tra le altre, finalità di controllo delle escursioni della falda acquifera in modo da permettere nella fase esecutiva il rigoroso e costante rispetto del mantenimento del franco di almeno 1,5 m. dal livello della falda previsto dall'Art. 20, comma 5 delle Norme del PAE. Si ritiene pertanto che le attività di tale monitoraggio possano interessare anche la fase di coltivazione, secondo il programma di controlli concordato con ARPA, di modo da permettere l'acquisizione di dati necessari per garantire il necessario franco di rispetto previsto in norma anche nella fase attuativa.

Controdeduzione

Il paragrafo sulle modalità di coltivazione del Polo 10 (ora collocato all'interno dell'Allegato 1, nella relativa Scheda monografica) è stato modificato, aggiungendo “e comunque durante l'intero periodo di coltivazione della cava”.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 45

ART. 58 - DESTINAZIONE D'USO FINALE. L'Art. 58, delle Norme del PAE, paragrafo “*Destinazione d'uso finale*”, **introduce una destinazione d'uso finale Agricolo (“agricola di tutela”), che non risulta ammessa in PIAE in relazione al Polo n. 10** (riferimento elaborato “*Norme Tecniche di Attuazione – Volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi Comunali perimetrati*”). Si pone in rilievo come a norma dell'Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva, “*i PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle “Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati” in cui sono indicati ...[omissis]... tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali*”. Si pone in rilievo inoltre come il PIAE, a norma dell'Art. 11, comma 7, lett. c), stabilisce, l'indirizzo rivolto ai PAE, con valore di Direttiva, “*di ridurre al minimo il recupero agricolo*”. Si da atto che il Comune di Savignano motiva in norma tale scelta, ma si pone in rilievo come nel percorso di approvazione del PIAE il Comune stesso non abbia espresso alcuna osservazione nel merito delle destinazioni finali previste per il Polo n. 10, e non abbia provveduto in quella sede a proporre l'introduzione della destinazione ad uso agricolo. Per quanto argomentato, si ritiene che il PAE debba adeguarsi alle disposizioni del PIAE espresse nel merito delle tipologie di sistemazioni e recupero previste per il Polo n. 10.

Esito

La Scheda monografica relativa al Polo 10 è ora all'interno dell'Allegato 1 alle NTA. La destinazione finale ad uso agricolo è stata stralciata.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 46

ART. 58 - ACQUE SUPERFICIALI: Previsioni PIAE. L'Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “*Acque superficiali - previsioni PIAE*”, **viene omessa la seguente prescrizione**, riportata nella scheda monografica dedicata al Polo n. 10 in PIAE (*Norme Tecniche di Attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati*) **che deve essere assunta in PAE:** “*La immissione nel fiume Panaro delle acque raccolte in cava, ad escavazione in corso, non potrà avvenire in modo diretto, con connessione polo-fiume. Per la immissione verso il fiume Panaro (ad escavazione terminata), dovranno essere*

puntualizzate le sezioni di ingresso, per il prelievo delle acque superficiali, per ciascuna delle connessioni polo-fiume”.

Esito

La Scheda monografica relativa al Polo 10 è ora all'interno dell'Allegato 1 alle NTA. La prescrizione sopracitata è stata aggiunta tra le prescrizioni inerenti le acque superficiali.

La riserva in oggetto è stata accolta.

Riserva n. 47

ART. 58 - CRITERI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE FINALE DI POLO. L'Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo *“Criteri di recupero e sistemazione finale di polo”*. **recepisce esclusivamente una delle tre tipologie di sistemazione e recupero previste in PIAE per il Polo n. 10, ossia quella di zona destinata al recupero naturalistico** (non risultano recepite la *“zona destinata ad uso ricreativo sportivo”* e *“zona destinata alla realizzazione di bacini idrici ad usi plurimi a basso impatto ambientale”*), **e introduce, come già evidenziato in sede della Riserva n. 45 la destinazione “Agricolo (“agricola di tutela”)” non prevista in PIAE.** Per quanto argomentato, si ritiene che il PAE debba adeguarsi alle disposizioni del PIAE espresse nel merito delle tipologie di sistemazioni e recupero previste per il Polo n. 10.

Esito

Il PIAE, nella scheda monografica del polo 10, prevede tre diverse alternative di destinazione d'uso che *“il PAE potrà prevedere”*. La destinazione finale ad uso agricolo è stata stralciata a vantaggio del recupero ad uso naturalistico dell'intero polo.

La presente riserva è stata accolta.

Suggerimento di scrittura n.24

ART. 58 - PRESCRIZIONI ARPA IN VALSAT PIAE. All'Art. 58 delle Norme del PAE, *“Paragrafo prescrizioni ARPA in Valsat PIAE”* si riporta la disposizione seguente:

”....Per le aree di cava a monte di campi acquiferi o sorgenti captate per uso acquedottistico, il ritombamento deve essere realizzato con materiali non contaminati o provenienti da scavi di aree industriali etc... non limi con acrilammide, etc.” Alla luce della Nota provinciale prot. 31753 del 4/04/2011, trasmessa anche a tutti i Comuni interessati, avente lo scopo di fornire elementi di supporto alle attività tecnico-amministrative per l'utilizzo dei limi con particolare riferimento a quelli ottenuti con aggiunta di flocculanti,

si propone la revisione della scrittura della disposizione sopra evidenziata, al fine di aggiornarne/integrarne i contenuti. In particolare la nota, integrata con lo specifico allegato prodotto da ARPA, fornisce elementi di chiarimento nel merito delle prescrizioni tecniche cui attenersi affinché siano verificate le condizioni di innocuità e biodegradabilità richieste dall'Art. 54, comma 3, lett. b.3.4) delle Norme del PIAE, nonché riprese dallo stesso art. 54, comma 2, lett. f) delle Norme del PAE.

Controdeduzione.

Il documento in oggetto è stato attentamente analizzato in sede di redazione del testo normativo del PAE; a seguito di tale analisi sono state date le specifiche indicazioni nell'art.54.

Esito

Il presente suggerimento di scrittura non viene accolto.

Riserva n. 48

ART. 59 – SUPERFICIE. L'Art. 59 delle Norme del PAE, al paragrafo “*Superficie*”, riporta il prospetto delle superfici del polo presenti nella pregressa e vigente pianificazione del PIAE, dando contestuale riferimento al recepimento effettuato in sede della Variante PAE. **Si segnala la necessità di adeguare il prospetto, in considerazione che nella colonna “Previsione PIAE (da scheda P11)” viene erroneamente indicata uguale a zero la previsione in ampliamento disposta dal PIAE 2009.** Si segnala un errore materiale al riguardo del dato di 97.132 mq. (in colonna “*Recepimento PAE*”), corrispondente ad aree già collaudate, che viene allineato alla riga del dato “*Superficie in ampliamento (2008-2017)*”.

Esito

La tabella in oggetto è stata modificata con i valori corretti

La presente riserva è stata accolta.

Riserva n. 49

In merito all'art. 59 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Polo 11 “Bazzano”) la Provincia osserva che la riduzione dei quantitativi assegnati dal PIAE al Polo 11 costituisce modifica “*sostanziale*” delle previsioni del PIAE e pertanto pone in rilievo il non adeguamento delle previsioni del PAE al PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1. Inoltre in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla riduzione dei quantitativi previsti dal PIAE per il Polo 11 si osserva quanto segue:

Il Polo 11, essendo ubicato in prossimità del centro abitato di Magazzino, presenta una rilevante criticità insita nella potenziale sovrapposizione di effetti negativi data dall'attività di escavazione e dalla contemporanea attività produttiva di trasformazione inerti, in corso di insediamento nelle aree di ex cava già appartenute al polo 11: impianti per la produzione di conglomerato bituminoso e calcestruzzo (già insediati), frantoio e impianto calcestruzzo di riserva (previsti, ma non ancora insediati). Sovrapposizione di effetti che risulta particolarmente critica per la vicinanza di numerose abitazioni sparse (a meno di 150 m dal Polo) e del centro abitato di Magazzino.

Si osserva inoltre che la parte settentrionale del Polo 11 è posto circa 400 m a monte di due importanti pozzi acquedottistici che si trovano in Comune di Bazzano e per i quali il PRG di Bazzano prevede un'unica zona di rispetto di raggio 200 m definita con criterio geometrico. La VAS del PAE ha evidenziato che, qualora si definissero zone di rispetto ristrette ed allargate con criterio cronologico (ovvero con modalità analoghe a quelle del PRG del Comune di Savignano) la porzione nord del Polo 11 verrebbe verosimilmente ad interferire con la zona di rispetto allargata di tali pozzi. A questo proposito si segnala che Hera ha richiesto la concessione per l'utilizzo dei suddetti pozzi ad uso consumo umano (prot. Hera n. 53 del 15/11/2007) e che la concessione non è stata ancora rilasciata dalla Regione anche a causa delle criticità appena evidenziate; pertanto, in tale zona, la VAS del PAE dà le stesse indicazioni di inopportunità allo scavo fatte per le zone di tutela dei pozzi che interagiscono con il Polo 10.

Rappresenta inoltre un fattore di criticità ambientale l'estrema difficoltà di prospettare un'ipotesi di ripristino naturalistico del polo, specialmente nel settore ovest, prospiciente l'area di insediamento degli impianti di trasformazione e lavorazione.

La VAS del PAE approfondendo gli aspetti appena esposti e traducendoli in una rappresentazione spaziale dell'indice di impatto d'estrazione specifico, conclude che l'attività estrattiva nel Polo 11 è da ritenersi ambientalmente compatibile solo nella misura in cui preveda opportune mitigazioni della sovrapposizione degli effetti negativi derivati dall'attività estrattiva e dagli impianti di lavorazione inerti. Sulla base di tali valutazioni il PAE ha escluso dall'escavazione la parte settentrionale del Polo (interferente con l'eventuale area di tutela pozzi) destinandola ad ospitare una "barriera verde" di mitigazione degli impatti, che si frappone tra l'area impiantistica e il centro abitato di Magazzino.

Per il resto del Polo si prevede una profondità massima di scavo pari a -10 m, motivata (rispetto ai -15 m previsti dal PIAE) dall'innalzamento delle falde acquifere registrato dalla campagna pozzi effettuata in sede di VAS.

Esito

I volumi scavabili previsti all' art. 59 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Polo 11 "Magazzino") non sono stati modificati, perché appaiono coerenti con le controdeduzioni appena esposte, che chiariscono le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare parzialmente accolta.**

Riserva n. 50

ART. 59 - DESTINAZIONE D'USO FINALE. L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo "*Destinazione d'uso finale*", recepisce solamente due delle tipologie di sistemazione e recupero previste nella Scheda monografica del Polo n 11 del PIAE ("*zona destinata a recupero naturalistico*" e "*zona destinata ad uso ricreativo sportivo*"), riportate nell'elaborato "*Norme Tecniche di Attuazione – Volume 2 – Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi Comunali perimetrati*", stralciando le altre due possibili previste nel PIAE stesso ("*zona per attività produttive e per industria di trasformazione*" e "*zona destinata a bacino idrico ad usi plurimi a basso impatto ambientale*"). **Il PAE introduce una nuova destinazione d'uso, non prevista in PIAE, definita come "Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)".** Al proposito, si pone in rilievo come a norma dell'Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva, "*i PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle "Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati" in cui sono indicati ... tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali*". In ogni caso, **tale destinazione d'uso finale di natura urbanistica introdotta dal PAE**, come posto in rilievo dal Servizio Pianificazione urbanistica e cartografia della Provincia con parere prot. 9804 del 2/02/2012, **non risulta conforme alle previsioni del vigente PRG del Comune, in quanto l'area in argomento è interamente ricompresa in "Zona E (agricola)".** Posto il vincolo sopra richiamato di cui all'Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, si evidenzia, in ogni caso, che l'inserimento nel PAE di simile destinazione, per avere anche gli effetti urbanistici di inserimento nel PRG avrebbe dovuto essere accompagnata da "contestuale variante specifica al PRG/PSC-POC" (come peraltro esplicitato dallo stesso PAE adottato all'Art. 11, comma 6 delle Norme) o assumerne la valenza per esplicita dichiarazione del Comune stesso in sede della delibera di adozione della Variante PAE (tale dichiarazione non risulta riportata nella Delibera del Consiglio comunale n. 40 del 26/09/2011 di adozione della Variante PAE). Si richiama inoltre la Direttiva di cui all'Art. 9, comma 9 delle Norme del PIAE, la quale stabilisce che solo "*successivamente alla formalizzazione del collaudo dell'area (polo/comparto funzionale/AEC) i Comuni possono, senza incontrare limiti nel PIAE/PAE, modificare la destinazione e gli usi dell'area con varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG/PSC-POC) in conformità al PTCP*". **Per quanto sopra argomentato, si ritiene di prescrivere lo stralcio della destinazione d'uso finale "Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)".** Ai sensi della citata disposizione del PIAE (Art. 9, comma 9), ad avvenuto collaudo dell'area (atto che sancisce "l'uscita" della

stessa dalla pianificazione estrattiva), il Comune potrà valutare di introdurre tale destinazione d'uso dell'area con opportuna variante alla strumentazione urbanistica generale in conformità al PTCP.

Esito

La Scheda monografica relativa al Polo 11 si trova ora all'interno dell'Allegato 1 alle NTA. Le destinazioni d'uso finali previste sono state modificate ed adeguate al PIAE; in particolare l'uso "residenziale", inserito erroneamente nella versione precedente, è stato stralciato.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 51

ART. 59 - ACQUE SOTTERRANEE. L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo "Acque sotterranee" stabilisce, nella tabella "Recepimento PAE", che "sono interamente richiamate le prescrizioni di monitoraggio acque sotterranee incluse nella Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena (avente ad Oggetto: D.LGS. 152/2006 PARTE TERZA. L.R. 5/2006. DGR 286/2005. DITTA CALCESTRUZZI VIGNOLA S.R.L. VIA MAGAZZENO SAVIGNANO SUL PANARO(MO). MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26/03/2008)". **Al proposito, si pone in rilievo che non si ritiene corretto riportare all'interno delle Norme del PAE, le prescrizioni di cui alla sopra richiamata Determinazione provinciale,** in considerazione che risulta incongruo richiamare all'interno di un piano specifiche prescrizioni relative ad atti autorizzativi che hanno un termine di validità definito e possono naturalmente essere superate, diventando inattuali, a seguito di modifiche conseguenti ad atti successivi. **Nello specifico della Determina sopra richiamata, si pone in rilievo che questa risulta scaduta in data 19/03/2012.** Dovranno pertanto essere recepite, eventualmente approfondendole, le prescrizioni disposte in PIAE per il Polo n. 11 "Bazzano" nel merito delle "Acque sotterranee" (rif. "Norme tecniche di attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti).

Esito

La Scheda monografica relativa al Polo 11 si trova ora all'interno dell'Allegato 1 alle NTA. I riferimenti alla determina in oggetto sono stati stralciati.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

ART. 59 - ACQUE SUPERFICIALI. L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo *“Acque superficiali”* stabilisce, nella tabella *“Recepimento PAE”* che sono richiamate, elencandole, specifiche *“prescrizioni di monitoraggio acque sotterranee incluse nella Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena (avente ad Oggetto: D.LGS. 152/2006 PARTE TERZA. L.R. 5/2006. DGR 286/2005. DITTA CALCESTRUZZI VIGNOLA S.R.L. VIA MAGAZZENO SAVIGNANO SUL PANARO(MO). MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26/03/2008)”*). Al proposito si richiamano le stesse considerazioni espresse nel merito della precedente Riserva n. 51 e, come tale, si ritiene debba essere stralciate dall'Art. 59 il riferimento alla Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena, scaduta in data 19/03/2012, la quale contiene peraltro il riferimento ad adempimenti (vedi punti 3, 4, 5 dell'elenco) da attuarsi *“entro il “31/10/2010”*, che quindi non risultano più attuali già alla data di adozione del PAE. Dovranno pertanto essere recepite, eventualmente approfondendole, le prescrizioni disposte in PIAE per il Polo n. 11 *“Bazzano”* nel merito delle *“Acque superficiali”* (rif. *“Norme tecniche di attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati”*), tenuto conto dei rilievi espressi da ARPA in sede di istruttoria.

Esito

La Scheda monografica relativa al Polo 11 si trova ora all'interno dell'Allegato 1 alle NTA. I riferimenti all'autorizzazione in oggetto sono stati stralciati.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

ART. 59 - RECUPERO E SISTEMAZIONE FINALE DI POLO. L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo *“Recupero e sistemazione finale di polo”*, come già rilevato precedentemente, recepisce due delle tipologie di sistemazione e recupero previste nella scheda monografica del Polo n 11 del PIAE (*“zona destinata a recupero naturalistico”* e *“zona destinata ad uso ricreativo sportivo”*), stralciando le altre due possibili previste nel PIAE stesso (*“zona per attività produttive e per industria di trasformazione”* e *“zona destinata a bacini idrico ad usi plurimi a basso impatto ambientale”*). Il PAE introduce una nuova destinazione d'uso, non prevista in PIAE, definita come *“Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)”* e stabilisce che *“Rimane la destinazione a “Produttivo” dell'AREA IMPIANTI di TRASFORMAZIONE collaudata” nel PAE 1997”*. Nel merito della destinazione *“Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)”* si

richiamano i rilievi già espressi in sede della precedente Riserva n. 50, mentre nel merito della disposizione per la quale *“Rimane la destinazione a “Produttivo” dell’AREA IMPIANTI di TRASFORMAZIONE collaudata” nel PAE 1997*”, si fa presente che tale area nel vigente PRG non prevede attualmente tale destinazione d’uso, fatto per cui si auspica che il Comune provveda ad avviare quanto prima un percorso atto a risolvere sul piano urbanistico il caso in esame, considerato peraltro che si riferisce ad una attività già insediata. Per quanto argomentato si ritiene debba essere stralciato il riferimento alla destinazione *“Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)”*. Occorre conseguentemente modificare altri elaborati di piano, con particolare riferimento agli elaborati grafici, alla luce dei rilievi esposti.

Esito.

La Scheda monografica relativa al Polo 11 si trova ora all’interno dell’Allegato 1 alle NTA. La destinazione d’uso finale previste nel paragrafo *“Recupero e sistemazione finale”* sono state modificate ed adeguate al PIAE; in particolare l’uso *“residenziale”*, inserito erroneamente nella versione precedente, è stato stralciato ed è stata inserita la destinazione produttiva. La cartografia di piano è stata modificata di conseguenza.

La presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 54

ART. 59 - PRESCRIZIONI ARPA IN VALSAT PIAE. L’Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo *“Prescrizioni ARPA in Valsat PIAE”*, recepisce le disposizioni del PIAE le quali stabiliscono: *“....Nei casi in cui siano presenti **edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell’attività e successivamente inerbiti) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.**”* Al proposito si fa presente che al **paragrafo “Rumore/polveri”**, si prescrive che *“Il Piano di Monitoraggio e le attività dovranno conformarsi a quanto previsto in tabella sottostante”*, e in particolare alla seguente disposizione di cui alla colonna *“Misura”*: *“Barriere antirumore (inerite o di altro tipo), **in prossimità di edifici abitati o dalla viabilità privata delle nuove cave, in presenza di ricettori sensibili, entro 100 m dai nuovi perimetri di escavazione ed entro 200 m dagli impianti di lavorazione/trasformazione inerti attivi.**”* Da quanto riportato, emerge una diversità tra le *“prescrizioni ARPA in Valsat PIAE”* riportate all’art. 59 e quelle riportate al paragrafo *“Rumore/polveri”*, laddove in relazione agli edifici abitati si riportano diverse distanze in riferimento alle quali prescrivere la realizzazione di barriere antirumore. **Occorre pertanto uniformare la scrittura delle citate norme, onde evitare una non chiara applicazione della stessa**

Controdeduzione.

La norma di PAE è volutamente più restrittiva rispetto a quanto previsto nelle prescrizioni ARPA in Valsat PIAE.

Esito

La presente riserva non è stata accolta.

Riserva n. 55

In merito all'art. 60 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Ambito estrattivo perimetrato "Frantoio MEG") la Provincia osserva che la riduzione dei quantitativi assegnati dal PIAE all'ambito in questione costituisce modifica "sostanziale" delle previsioni del PIAE e pertanto pone in rilievo il non adeguamento delle previsioni del PAE al PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1. Inoltre in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla riduzione dei quantitativi previsti dal PIAE per l'ambito estrattivo "Frantoio MEG" si osserva quanto segue:

Il PIAE definisce l'AEC Frantoio MEG come area ad impatto estrattivo medio ($I_e=3$). La VAS del PAE ha evidenziato, per il suddetto AEC, significative condizioni di criticità ambientale. Essa è infatti posta in zona di tutela ordinaria del Fiume Panaro (che rientra in Area di Studio Art.32 PTCP legata al Progetto "Contratto di Fiume del medio Panaro") ed è pressoché completamente inclusa entro il Corridoio Ecologico Primario del Panaro, ed inoltre intercetta un collegamento ecologico delle rete locale che collega la collina al fiume. I dati pubblicati dalla provincia indicano soggiacenza della falda di circa 10 m ed una vulnerabilità dell'acquifero media, entro settori di ricarica diretta degli acquiferi. Inoltre, l'AEC interferisce significativamente con le Fasce Fluviali del PAI (fascia A e B nel settore Ovest, fascia C nel resto dell'AEC) e con la fasce di espansione inondabili individuate dal PTCP.

Pertanto, considerata l'esiguità dei volumi rispetto alle previsioni di polo, il PAE ha ritenuto di non recepire i quantitativi assegnati dal PIAE.

Esito

I volumi scavabili previsti all' art. 60 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Ambito estrattivo perimetrato "Frantoio MEG") non sono stati modificati, perché appaiono coerenti con le controdeduzioni appena esposte, che chiariscono le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare parzialmente accolta.**

Riserva n. 56

In merito all'art. 60 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Ambito estrattivo perimetrato "Frantoio MEG") la Provincia osserva che le prescrizioni relative al monitoraggio in continuo delle acque sotterranee "non risulterebbe necessario laddove non sono previste escavazioni", come nel caso del presente ambito estrattivo.

Controdeduzioni

Si osserva che per gli ambiti estrattivi dove sono presenti frantoi in attività il monitoraggio delle acque sotterranee è stato espressamente richiesto da ARPA. Dunque si ritiene opportuno mantenere inalterata la prescrizione in oggetto.

Esito

La presente riserva non è accolta.

Riserva n. 57

ART. 60 - RUMORE/POLVERI/EMISSIONI IN ATMOSFERA. Stante la precedente Riserva n. 55 nel merito dei volumi scavabili, si pone in rilievo che l'Art. 60 delle Norme di PAE al paragrafo "Rumore/polveri/emissioni in atmosfera", riporta "in sintesi" in prospetto, specifiche disposizioni in tema di monitoraggio che fanno riferimento a contesti circoscrivibili all'attività estrattiva di cava. Considerato che questa non viene prevista in PAE all'interno dell'AEC in argomento, risulta contraddittorio riportarle nella specifica scheda di piano (ad esempio si cita il "Monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività di cava" ...).

Controdeduzione

La Scheda monografica relativa all'AEC "Frantoio MEG" è ora contenuta nell'Allegato 1 alle NTA, dove è stato specificato che le disposizioni in oggetto sono riferite all'attività di recupero dell'area e al frantoio.

Esito

La presente riserva non è accolta.

Riserva n. 58

In merito all'art. 61 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Ambito estrattivo comunale "Cava Fallona") la Provincia osserva che la riduzione dei quantitativi assegnati dal

PIAE all'ambito in questione costituisce modifica "sostanziale" delle previsioni del PIAE e pertanto pone in rilievo il non adeguamento delle previsioni del PAE al PIAE.

Controdeduzioni

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1. Inoltre in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla riduzione dei quantitativi previsti dal PIAE per l'ambito estrattivo "Cava Fallona" si osserva quanto segue:

La VAS del PAE ha evidenziato che la zona di Magazzino è l'ambito territoriale maggiormente colpito dagli impatti derivanti dalle numerose attività estrattive diffuse nelle vicinanze e dalla sovrapposizione degli effetti tra queste e le attività produttive di lavorazione inerti. Pertanto, considerata la presenza del "Frantoio nuovo" all'interno della cava Fallona e l'esiguità dei volumi rispetto alle previsioni di polo, il PAE ha ritenuto di non recepire i quantitativi assegnati dal PIAE.

Tale decisione deriva anche da alcune criticità ambientali legate alla concentrazione di materiali archeologici, al fatto che l'ambito si trovi in area di ricarica indiretta degli acquiferi con livelli di vulnerabilità delle falde elevati, alla presenza di insediamenti rurali ed edifici tutelati circostanti il perimetro di AEC, alla vicinanza all'abitato di Magazzino, con conseguente sovrapposizione presso tali ricettori di rumore e polverosità derivante da attività estrattiva ed esercizio dell'impianto "Frantoio Nuovo". Inoltre, è stato considerato che l'attività estrattiva in tale ambito, seppur limitata, comporterebbe ulteriori difficoltà e ritardi al completamento dei ripristini previsti dalla convenzione estrattiva stipulata in attuazione del PAE 97, (Ordinanza n. 5 del 19/02/2009).

Esito

I volumi scavabili previsti all'art. 61 del PAE (ora trasferito nell'Allegato 1 alle NTA, nella scheda denominata: Ambito estrattivo comunale "Cava Fallona") non sono stati modificati, perché appaiono coerenti con le controdeduzioni appena esposte, che chiariscono le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE; **pertanto la presente riserva si può considerare parzialmente accolta.**

Riserva n. 59

ART. 61 - RUMORE/POLVERI/EMISSIONI IN ATMOSFERA. Stante la precedente Riserva n. 55 nel merito dei volumi scavabili, l'Art. 61 delle Norme di PAE al paragrafo "Rumore/polveri/emissioni in atmosfera", riporta "in sintesi" in prospetto, specifiche disposizioni in tema di monitoraggio che fanno riferimento a contesti circoscrivibili all'attività estrattiva di cava. **Considerato che questa non viene prevista in PAE all'interno dell'AEC in argomento, risulta incongruo riportarle nella specifica scheda di piano** (ad esempio si cita il "Monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività di cava" ...).

Controdeduzione

La Scheda monografica relativa all'AEC "Cava Fallona" è ora contenuta nell'Allegato 1 alle NTA, dove è stato specificato che le disposizioni in oggetto sono riferite all'attività di recupero dell'area e al Frantoio.

Esito

La presente riserva non è accolta.

Riserva n. 60

ART. 61 – TIPOLOGIA E CRITERI DI SISTEMAZIONE FINALE. In relazione all'AEC "Cava Fallona" si stabiliscono le seguenti destinazioni d'uso finali: "Agricolo (Agricolo di tutela)" e "Produttivo (Zona per attività produttive trasformazione inerti)". Si segnala un'incongruenza con la Tavola 1d "Carta corografica delle destinazioni d'uso finali", laddove per tale AEC si segnala unicamente tra le Destinazioni d'uso finale quella Agricola, non riportando la destinazione produttiva indicata in Norma. Si ritiene pertanto che la carta debba essere adeguata alle Norme dell'art. 61.

Esito

La Scheda monografica relativa all'AEC "Cava Fallona" è ora contenuta nell'Allegato 1. La cartografia di piano è stata opportunamente corretta.

Pertanto, la presente riserva è da considerarsi accolta.

Riserva n. 61

In merito all'art. 63 della versione adottata delle norme di PAE la Provincia osserva che la cava Montesone, risalente al vecchio PAE, non è mai stata attuata e che il presente PAE non le assegna alcuna capacità estrattiva. Pertanto chiede che sia specificato che la cava in oggetto è inserita in norma per il completamento delle opere di ripristino.

Controdeduzioni

Si condivide integralmente l'osservazione: la cava Montesone non è inserita tra le aree estrattive del presente PAE, non è mai stata attuata e non necessita di opere di ripristino; pertanto viene stralciata dalle norme e dalla cartografia.

Esito

La presente riserva si può considerare accolta.

Riserva n. 62

In merito all'art. 67 della versione adottata delle norme di PAE, la Provincia osserva che l'area sulla quale insistono gli impianti della Calcestruzzi Vignola srl non dovrebbe essere disciplinata dalle norme della pianificazione estrattiva perché risulta essere un'area di ex cava già collaudata e dunque esterna all'attuale perimetro del polo 11.

Controdeduzioni

Si condivide integralmente l'osservazione; pertanto la previsione in oggetto è stata stralciata dalle norme e dalla cartografia.

Esito

La presente riserva si può considerare accolta.

Riserva n. 63

In merito agli artt. 68, 69 e 70 della versione adottata delle norme di PAE, la Provincia osserva che le cave ivi trattate (Mulinetti, Garofano argille e Montecoro) non dovrebbe essere disciplinate dalle norme della pianificazione estrattiva perché risulta essere già collaudate e dunque esterna all'attuale perimetro del polo 11.

Controdeduzioni

Si condivide integralmente l'osservazione; pertanto la previsione in oggetto è stata stralciata dalle norme e dalla cartografia.

Esito

La presente riserva è accolta.

PARERE MOTIVATO AI FINI DELLA PROCEDURA DI VAS

Il parere del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia è risultato *“FAVOREVOLE a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto di seguito riportato:*

a) prevedere per entrambi i poli pianificati, la realizzazione, prima dell’inizio delle attività di escavazione, di una rete di controllo specifica delle acque sotterranee con frequenze idonee a consentire un controllo puntuale delle escursioni della falda acquifera, prevedendo anche un monitoraggio specifico della stessa falda. Tale rete e il programma di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordati con Arpa;

b) per quanto attiene i criteri generali di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, si richiede di integrare il paragrafo 2.3.1.1 “Prescrizioni generali di PIAE” del Rapporto ambientale di VAS, affinché tali prescrizioni di monitoraggio della falda acquifera, valenti per i Poli/AEC, siano applicate anche ai singoli impianti di lavorazione degli inerti attivi, esistenti o in previsione, individuando coppie di piezometri a monte e a valle degli stessi impianti secondo il flusso di falda”

Entrambe le suddette condizioni sono state recepite nelle NTA del PAE, raggruppando, per chiarezza, tutte le norme riguardanti il monitoraggio in uno specifico allegato (allegato n.2 alle NTA).

Il parere VAS della Provincia include inoltre le seguenti valutazioni di merito, che sono state ritenute significative ai fini della conferma, in approvazione, dell’impostazione data al PAE già in fase d’adozione.

In primo luogo il fatto che, al punto 3, il parere asserisca che *“con riferimento alle disposizioni di cui al punto h) dell’allegato VI, Titolo II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si pone in rilievo come le motivazioni delle scelte ed i criteri con cui queste sono state effettuate sono da ritenersi condivisibili in quanto finalizzate ad una maggiore salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico delle aree esaminate”*.

Tale asserzione deriva da considerazioni riportate al punto 2 del parere stesso, tra le quali è significativo richiamare integralmente le seguenti: *“si ritiene che siano sufficientemente articolate, all’interno del rapporto Ambientale, le descrizioni delle caratteristiche ambientali, culturali, e paesaggistiche di ciascun polo ed ambito, nonché valutati i possibili impatti significativi (...) Il rapporto ambientale pone in rilievo, coerentemente con le analisi condotte in sede di PIAE, che gli impatti più sensibili derivanti dall’attuazione del piano riguardano in via principale i temi dell’alterazione del profilo topografico, delle acque superficiali e sotterranee ed in subordine al fattore interferenze insediamenti civili in relazione agli impatti derivanti da polveri e rumore (...) I recenti dati riportati nella documentazione del PAE evidenziano il marcato innalzamento della falda nell’area in argomento, rendendo plausibile la prevista diminuzione di scavo...”*.